



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 17478 - Data adozione: 29/11/2017**

Oggetto: Diffida alla soc. Rimateria spa, gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino (LI), per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD020208

## IL DIRIGENTE

VISTE le seguenti normative:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
- il DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto 2005”;
- Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”
- Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;

PREMESSO che la soc. Rimateria spa è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

VISTI i seguenti atti:

- l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- il proprio decreto Dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata con nota n. 325081 del 09/08/2016;

che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

VISTE le risultanze dei sopralluoghi effettuati da funzionari di questo Settore, in data 26/04/2017 e in data 11/05/2017 presso la discarica in narrativa, nel corso dei quali è stato tra l’altro accertato quanto segue:

1. la mancata aspirazione del biogas prodotto e successivo invio ai sistemi di recupero/trattamento, con conseguente totale emissione diffusa e incontrollata in atmosfera;
2. l’assenza di copertura definitiva (anche in configurazione semplificata), temporanea e giornaliera delle superfici della discarica, con gestione di un fronte di scarico di superfici maggiori a quelle consentite;
3. la mancata regimazione di tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie della discarica, con conseguente infiltrazione di tali acque nei rifiuti e conseguente mancata minimizzazione della produzione di percolato;
4. la mancata realizzazione di aree attrezzate per ospitare la quarantena dei rifiuti sottoposti a verifica analitica in loco e quindi la mancata effettuazione di controlli analitici sui rifiuti ammessi a discarica;
5. la mancata presentazione del piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A);

VISTA la relazione d’Ufficio depositata agli atti, redatta a seguito del sopralluogo e dei conseguenti accertamenti amministrativi eseguiti d’ufficio al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dell’AIA, dalla quale emerge che il gestore non ha rispettato le seguenti prescrizioni:

- a) AIA 189/2011, paragrafo 4.2 Prescrizioni – Gestione biogas e del recupero energetico, paragrafo 6.1 Generale e DGRT 761/2016, paragrafo b4-biogas, in quanto il biogas prodotto dalla discarica non era aspirato e bruciato dal sistema di recupero energetico o combusto in torcia e quindi non sono state adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento in ogni matrice ambientale (in questo caso la matrice aria);

- b) DGRT 761/2016, paragrafo C1-copertura, paragrafo E- Gestione, in quanto la superficie del fronte di scarico era nettamente superiore ai 3000 m<sup>2</sup> prescritti in autorizzazione e lo stesso fronte non risultava dotato di copertura giornaliera; le parti di discarica non in coltivazione non erano uniformemente ed adeguatamente coperte e nessuna area della discarica non interessata dagli interventi di ampliamento era dotata di copertura definitiva, anche in configurazione semplificata.
- c) DGRT 761/2016, paragrafo I-2 Acque e scarichi idrici, punto 13 in quanto non sono state immediatamente realizzate, essendo trascorsi oltre 8 mesi dal rilascio dell'atto, le opere di regimazione idraulica, anche in configurazione provvisoria, al fine di garantire fin da subito l'allontanamento delle acque meteoriche, minimizzandone l'infiltrazione nel corpo dei rifiuti;
- d) DGRT 761/2016, paragrafo I-1 lettera e) Comunicazioni e requisiti di notifica generali, punti 2, 3,4,6 e lettera f), punto 3, in quanto:
- la relazione annuale, da trasmettere a cura del gestore entro il 30 aprile di ogni anno (per la cui consegna era stata concessa la proroga sino al 31/05/2017), è pervenuta agli uffici regionali in data 04/07/2017. Il gestore non ha fornito nella relazione annuale, come invece richiesto dall'AIA 761/2016, i dati relativi alla produzione e al monitoraggio dei livelli di percolato presente in discarica che, sempre da autorizzazione, devono essere mantenuti tali da garantire il non superamento delle arginature di fondo vasca (paragrafo C2.5-Percolato). Considerato che dalla relazione d'ufficio emerge che sulla base dei dati forniti nella relazione annuale, il quantitativo di percolato smaltito parrebbe di entità significativamente inferiore a quello teoricamente prodotto, si evidenzia la necessità di imporre una verifica immediata dei livelli del percolato presenti in discarica al fine di escludere che il percolato presente in discarica, risultante dalla differenza tra quello prodotto (stimato sulla base del bilancio idrico) e quello smaltito, non si disperda nell'ambiente circostante;
  - a seguito dell'interruzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e quindi del verificarsi di una anomalia che ha portato a una variazione significativa dei normali livelli di emissione, il gestore non ne ha dato tempestiva comunicazione e non ha proceduto alla stima dei relativi impatti indicando le azioni da attuare per il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni autorizzate;
  - non è stato presentato il progetto completo approvato e non è stata data comunicazione del nominativo del responsabile tecnico incaricato della gestione dell'impianto;
- e) DGRT 761/2016, paragrafo B3, verifiche e criteri di ammissibilità, in quanto:
- non sono stati eseguiti i controlli analitici su campioni di rifiuti prelevati in loco, con la frequenza riportata in autorizzazione;
  - le caratterizzazioni di base dei rifiuti conferiti dalla Soc. Tecnoambiente individuati dai CER 190203 non riportano in allegato i certificati analitici di tutti i rifiuti che compongono la miscela;
- f) DGRT 761/2016, paragrafo I.2, punto 9 in quanto non sono state effettuate le comunicazioni previste in caso di respingimento dei carichi non conformi;
- g) DGRT 761/2016, paragrafo E- gestione in quanto non è stato presentato il piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A);
- h) DGRT 761/2016, paragrafo I-2 punto 23 in quanto non è stato presentato l'aggiornamento del piano finanziario;

ACCERTATO, per quanto sopra riportato che la gestione della discarica risulta a oggi condotta in maniera non adeguata alle norme tecniche di riferimento e difformemente a quanto autorizzato e che non risultano rispettate le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Livorno n. 189 del 09/12/2011 e dalla DGRT 761 del 01/08/2016;

RITENUTO che per quanto sopra riportato sono necessari interventi immediati al fine di:

- ripristinare l'estrazione di biogas, garantendo con continuità la massima efficienza di captazione ed effettuando il corretto trattamento, minimizzando le emissioni diffuse e incontrollate in atmosfera;
- minimizzare l'ingresso di acque meteoriche nel corpo della discarica al fine di ridurre la produzione di percolato;
- misurare i livelli di percolato al fine di verificare l'efficienza di estrazione;
- effettuare verifiche analitiche in loco sui rifiuti in ingresso, ammessi allo smaltimento;

RITENUTO, sulla base di quanto accertato e sopra evidenziato, che le criticità rilevate devono trovare immediata soluzione tramite l'effettuazione di una serie di interventi che si rendono necessari per la gestione della discarica in conformità alle prescrizioni dell'AIA vigente e dei dettami normativi, che non possono essere ulteriormente disattesi;

VALUTATO necessario, sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto evidenziato nella relazione d'ufficio sopra richiamata, diffidare il gestore ad attuare gli interventi ritenuti prioritari ed essenziali al fine di riportare la gestione dell'impianto nella conformità dell'AIA e della vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini di garantire la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile della Posizione organizzativa;

## DECRETA

1. DI DIFFIDARE la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010;

2. DI ORDINARE alla soc. Rimateria Spa l'attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando le seguenti azioni minime:

- a) garantire l'aspirazione in continuo e il trattamento del biogas, ripristinando immediatamente il collegamento di tutti i pozzi di estrazione esistenti alle stazioni di aspirazione e inviando il biogas estratto a idoneo trattamento;
- b) effettuare la copertura provvisoria di tutte le superfici della discarica non interessate dal progetto di ampliamento di 4ª variante, la copertura temporanea delle aree di discarica non interessate dallo scarico giornaliero dei rifiuti da almeno 15 gg e la copertura giornaliera dei rifiuti scaricati, secondo le modalità riportate in autorizzazione, minimizzando l'infiltrazione delle acque meteoriche e la conseguente produzione di percolato; contemporaneamente dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione e allontanamento delle acque meteoriche superficiali non contaminate;

- c) verificare giornalmente il livello del percolato presente nei pozzi di estrazione, garantendone l'allontanamento con continuità; in merito si precisa che la discarica non può fungere in ogni caso da bacino di contenimento del percolato, il cui battente nel corpo dei rifiuti deve essere mantenuto ai livelli minimi compatibili con i sistemi di estrazione e le quote degli argini di contenimento perimetrali di fondo vasca;
- d) eseguire le verifiche in loco sui rifiuti ammessi allo smaltimento, secondo le modalità previste dall'autorizzazione;

3. DI PRESCRIVERE alla Soc. Rimateria SPA:

- a) l'invio, entro 15 gg dalla scadenza del termine di cui al punto 2, di una relazione che evidenzi l'eliminazione delle inosservanze rilevate, riportate nel presente atto;
- b) l'invio con cadenza quindicinale, dalla notifica del presente atto e fino a disposizione contraria, agli uffici regionali competenti e all'ARPAT, dipartimento sub-provinciale Piombino-Elba, degli esiti delle misurazioni giornaliere del livello di percolato presente in discarica e dei quantitativi di percolato smaltiti;

4. di chiedere al Dipartimento ARPAT Piombino-Elba la verifica degli esiti degli autocontrolli trasmessi, con particolare riferimento alle matrici:

- acque sotterranee, in relazione al percolato prodotto;
- aria, in relazione alle emissioni diffuse.

5. DI PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:

- il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente Andrea Rafanelli;

6. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec ai seguenti soggetti, per i rispettivi adempimenti:

- Soc. Rimateria spa, per l'adempimento alla presente diffida;
- ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba per l'applicazione delle sanzioni previste di cui all'art. 29 quattordicesimo, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec, anche ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Comune di Piombino;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

8. DI DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**